



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | COSTA | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PUGLISI | ADRIANA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CASERTA | GRAZIA ANNA MARIA CO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7689/2013
depositato il 23/09/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2011/012/SC/000001474/0/009 REGISTRO
2011

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO, 1 95100 CATANIA

proposto dal ricorrente:
COMUNE DI ROSOLINI
VIA ROMA N.2 96019 ROSOLINI SR

difeso da:
VIGNINI SALVATORE
VIA ROMA N.62 96019 ROSOLINI SR

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 7689/2013

UDIENZA DEL

09/04/2019 ore 09:00

N°

5036/8/19

PRONUNCIATA IL

09/04/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 MAG. 2019

Il Segretario

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto del 23.6.2013 il Comune di Rosolini proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione del 19.3.13 per omessa registrazione della sentenza emessa dal TAR sezione di Catania eccependo, preliminarmente, il difetto di sottoscrizione dell'avviso, nonché una carente motivazione sulle modalità di determinazione dell'importo da risarcire non essendo indicato nella sentenza alcun importo .

Eccepiva altresì che l'ordinanza di esproprio era stata già autonomamente tassata per cui, in caso contrario, si sarebbe avuta una doppia tassazione per lo stesso trasferimento di proprietà.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e producendo preliminarmente il provvedimento di delega di firma e la regolare sottoscrizione dell'atto, nel merito eccepiva la regolarità dell'operato atteso che con la sentenza emessa dal TAR sez. di Catania n. 23/2011 il Comune di Rosolini era stato condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attore per un importo che era stato determinato, dalla amministrazione, in € 100.000,00 in quanto valore più favorevole alla ricorrente .

All'udienza del 9.4.2019 la vertenza viene discussa e definita.

Osserva questa Commissione per quanto attiene il difetto di sottoscrizione che l'avviso risulta essere sottoscritto da un funzionario debitamente delegato, come si evince dal provvedimento di conferimento delle deleghe di firme prodotto, mentre per quanto attiene la contestazione circa una notifica in bianco, dalla documentazione prodotta dalla A.F. si evince chiaramente la data di notifica ed il numero della raccomandata.

In relazione al merito si osserva che il D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131 recante le disposizioni concernenti l'imposta di registro detta una disciplina diversa solo per alcuni provvedimenti del giudice amministrativo. L'allegato Tariffa, Parte I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), all'art. 8 comma 1-bis, introdotto dalla l. 23 dicembre 2000 n. 388 prevede, infatti, che sono soggetti ad imposta di registro gli "atti del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali" che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, qualora contengano una "condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali". Ed invero, va premesso che l'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro alle sentenze "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"; alla successiva lett. d) il decreto

dispone, poi, l'applicazione della sola imposta di registro in misura fissa per le sentenze "non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale".

Ciò rispecchia, d'altra parte, il noto principio generale dell'imposta di registro secondo cui la tassazione in misura proporzionale riguarda solo gli atti aventi un contenuto patrimoniale, mentre negli altri casi l'imposta si applica in misura fissa. E va altresì rilevato come un'ulteriore conferma di detto principio si trovi nell'art. 9 della Tariffa cit., che enuncia la clausola residuale della tassazione di ogni altro atto non espressamente previsto dalla legge, con aliquota proporzionale del 3 %, purché abbia "per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

Ciò posto, un'interpretazione letterale della legge, nonché evidenti ragioni di coerenza logica del sistema normativo, impongono che l'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 – secondo cui "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, ... " – debba essere letto necessariamente in congiunzione con i citati art 8 e 9 della Tariffa, Parte I, giungendo alla conclusione per cui l'obbligazione solidale tra le "parti in causa" nel pagamento dell'imposta proporzionale di registro del 3% riguarda solo ed esclusivamente le parti in senso sostanziale di un rapporto patrimoniale, e quindi, come avvenuto nel caso deciso dal TAR sezione di Catania, la sola parte del rapporto di condanna al risarcimento del danno.

Ed infatti, l'imposta di registro non è un tributo che si limita a colpire in misura proporzionale tutto l'atto-sentenza in quanto tale, gravando indistintamente su tutte le parti in causa, ma distingue – per evidenti ragioni di giustizia sostanziale – tra quelle parti che in base alla sentenza divengono titolari di rapporti patrimoniali (come ad esempio chi subisce una condanna) e quelle altre che non lo divengono .

Nella fattispecie in esame il tribunale Amministrativo annullando il decreto di esproprio ha condannato il Comune di Rosolini al risarcimento del danno per equivalente (non avendo i ricorrenti chiesto la restituzione del bene) disponendo per la determinazione del danno conseguente alla mancata utilizzazione del bene per il periodo di illegittimo spossessamento il criterio egli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale "capitale" il valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla proposizione del ricorso fino alla sentenza .

Seppur quindi non è stata quantificata la somma da risarcire indubbiamente sono stati fissati analiticamente i criteri in base ai quali il comune avrebbe dovuto risarcire le parti ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001; infatti il danno da mancato godimento del suolo sarà di regola

commisurato agli interessi da calcolare anno per anno su tale valore venale per tutto il periodo di abusiva occupazione.

Atteso quindi che appare sufficiente per l'applicazione della imposta di registro in misura proporzionale la condanna al risarcimento dei danni in base a criteri prestabili e ben definiti si osserva che l'A.F. ha fissato il valore complessivo da liquidare in € 100.000,00 applicando poi la percentuale del 3% (come per legge) per la tassa di registro.

Peraltro va osservato che il Comune costituendosi non ha contestato tale valore fornendo, eventualmente, un calcolo diverso, ma si è limitato ad una contestazione generica eccependo che la somma eventualmente dovuta ai Cicciarella era di € 1844,10 senza però fornire i criteri con cui era stata determinata tale somma e se corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.

Attese pertanto le superiori considerazioni, ritenuta la correttezza dell'operato dell'A.F. e l'importo indicato a titolo di tassa di registro, va rigettato il ricorso proposto dal Comune di Rosolini perchè infondato.

Le spese, liquidate in € 300,00 oltre accessori, vanno poste a carico della ricorrente

P.Q. M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Catania Sez.8[^], rigetta il ricorso perchè infondato .

Condanna il comune di Rosolini al pagamento delle spese pari ad € 300,00 oltre accessori .

Catania 9.4.2019

Il Relatore

(dott. Adriana Puglisi)



Il Presidente

(dott. Salvatore Costa)

